

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI COMUNALI

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 23 del 22.04.97**

ART. 1 FINALITA'.

L'Amministrazione Comunale intende promuovere e favorire lo sviluppo, la tutela, la valorizzazione delle iniziative promosse e realizzate nel territorio comunale da Associazioni ed Enti operanti nei settori della cultura, del turismo, dello sport e nell'ambito sociale.

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE.

Le disposizioni regolamentari:

a)- si applicano indistintamente a tutti i vantaggi economici disposti sia in conto corrente che in conto capitale, sia in via ordinaria che straordinaria, sia se concessi sotto forma di sovvenzione, sussidi, trasferimenti, che sotto forma di agevolazioni, esenzioni, assegnazioni, comodati, di vantaggi non classificabili altrimenti;

b)- riguardano tutti i possibili destinatari, persone singole o in associazione, comitato, gruppo o consorzio, famiglie, società, IPAB, Enti di diritto sia privato che pubblico.

Restano escluse dal campo di applicazione della presente norma:

1) - le devoluzioni di fondi assegnati con specifica destinazione;

2) - le assegnazioni alle autorità scolastiche o all' U.S.S.L. competenti per territorio per l'esercizio delle attribuzioni trasferite o delegate in materia di socio - assistenza e di diritto allo studio;

3) - le sovvenzioni, le assegnazioni e l'attribuzione di benefici economici in genere regolati da legge od altro atto normativo a carattere speciale.

ART. 3 STRUMENTI.

L'Amministrazione Comunale, per raggiungere le finalità, di cui all'art. 1, provvede annualmente ad inserire nel bilancio di previsione appositi stanziamenti. Eventuali variazioni possono riguardare l'assegnazione di contributi straordinari o l'entità delle provviste finanziarie in relazione alle disponibilità di bilancio.

ART. 4 CRITERI DI AMMISSIBILITA' E SETTORI DI INTERVENTO.

Per l'accettazione delle richieste e la determinazione dei relativi oneri di partecipazione, l'Amministrazione Comunale si atterrà ai seguenti criteri di ammissibilità:-

a)- Settore Cultura e Turismo

1)- Iniziative, manifestazioni e spettacoli a carattere nazionale;

oppure organizzate con la collaborazione di istituti di ricerca o di studio o di organismi culturali;

2)- Iniziative, manifestazioni e spettacoli tradizionali a carattere regionale e

locale;

- 3)- Promozione e valorizzazione della rete distributiva commerciale e dei pubblici esercizi. Si precisa che per tale attività si intende ogni tipo di intervento compiuto dai commercianti titolari di pubblici esercizi diretta a valorizzare l'immagine ambientale delle vie comunali e che comporti, comunque, abbellimenti od addobbi tali da rappresentare, seppure indirettamente, un interesse pubblico;
- 4)- Iniziative, manifestazioni e spettacoli complementari, in linea con la programmazione culturale del Comune;
- 5)- Convegni, conferenze, dibattiti su tematiche di particolare interesse, legati al momento storico ed all'attualità;
- 6)- Festività patronali;
- 7)- Pubblica istruzione (sussidi didattici - contributi scuola materna assistenza scolastica) compresi contributi finanziari ai genitori degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo per il diritto allo studio, alle scuole per attività didattiche, ed ai genitori di studenti frequentanti la scuola dell'obbligo a parziale copertura delle spese di trasporto.
- 8)- Promozione e valorizzazione dell'arredo urbano in occasione delle festività locali. Si precisa che le motivazioni sottese sono del tutto analoghe a quelle relative al punto 3) dell'art. 4 sopra citato;
- 9)- Altre iniziative culturali e turistiche.

b)- Settore Sociale

- 1)- Attività svolta nei confronti dell'intera cittadinanza e non di uno specifico settore, a scopo umanitario e altamente socializzato;
- 2)- Iniziative e manifestazioni a carattere regionale e locale, atti a favorire l'aggregazione per i cittadini e il volontariato;
- 3)- Convegni, conferenze, dibattiti su problematiche sociali d'attualità;
- 4)- Progetti finalizzati all'acquisto, manutenzione o sostituzione di attrezzature;
- 5)- Tutela della terza età;
- 6)- Promozione condizione giovanile;
- 7)- Sussidi economici ai soggetti in condizioni di disagio;
- 8)- Tutela e recupero degli handicappati e delle condizioni di disagio sociale;
- 9)- L'esenzione totale o parziale di quote, rette e corrispettivi, per servizi a domanda individuale può essere disposto a favore di:
 - ragazze madri, vedove con figli, in condizioni di disagio economico
 - famiglie numerose, con un minimo di tre figli, frequentanti le scuole, in condizioni di disagio economico;
 - famiglie in condizioni di disagio economico il cui capofamiglia è detenuto, o disoccupato o affetto da lunga malattia.
- 10)- Manifestazioni di carattere religioso;
- 11)- Altre attività ed iniziative di carattere sociale.

c)- Settore Sport

- 1)- Attività promozionale degli Enti o Associazioni per sviluppare nei ragazzi e nei giovani l'attività sportiva;
- 2)- Manifestazioni a carattere regionale e locale;
- 3)- Progetti finalizzati all'acquisto, manutenzione o sostituzione di attrezzature;
- 4)- Altre attività ed iniziative.

d)- Settore Agricoltura

- 1)- Interventi finalizzati alla manutenzione delle strade vicinali d'uso pubblico;
- 2)- Altre attività ed iniziative atte a favorire l'agricoltura, compresi i contributi per l'organizzazione di fiere agricole ed iniziative analoghe atte a divulgare le peculiarità e le caratteristiche del prodotto agricolo locale. I soggetti destinatari degli interventi di cui ai punti 7) e 9) dell'art. 4 - settore sociale - del presente regolamento dovranno presentare domanda in carta semplice rivolta all'amministrazione comunale contenente le generalità del richiedente, codice fiscale, la motivazione dell'istanza, la composizione del nucleo familiare, la situazione reddituale. Allegata alla domanda dovrà essere prodotta copia autentica dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata od idonea dichiarazione sostitutiva. L'Amministrazione comunale, potrà chiedere inoltre, all'interessato relazione del servizio di assistenza sociale dalla quale risulti l'effettivo stato di necessità del richiedente.

Tutte le attività ed iniziative non debbono perseguire fini di lucro.

In sede di valutazione possono essere richiesti chiarimenti ed approfondimenti sui vari elementi di analisi dei progetti.

Alle Associazioni Pro Loco o aventi caratteristiche simili l'intervento finanziario può essere riconosciuto anche per le spese amministrative e gestionali; in tal caso l'erogazione del contributo è subordinata all'accertamento del disavanzo, salvo sempre gli eventuali contributi in corso di gestione finalizzati a specifici interventi.

ART. 5 MODALITA' DI RICHIESTA DELL'INTERVENTO.

Gli Enti e le Associazioni che intendono chiedere l'intervento finanziario del Comune dovranno far pervenire domanda scritta, entro i termini fissati dall'Amministrazione in apposito avviso pubblico.

I richiedenti dovranno motivare dettagliatamente il carattere, le finalità e gli oneri del programma proposto.

Gli Assessorati competenti possono assumere iniziative di coordinamento, in modo da orientare e far convergere l'azione dei richiedenti su temi e argomenti che rientrano nei programmi dell'Amministrazione Comunale.

Le domande, firmate dagli interessati, ovvero dal legale rappresentante dell'Ente o dell'Associazione, dovranno essere corredate da:-

- programma delle attività, iniziative, manifestazioni e spettacoli o altro progetto finalizzato, da realizzare nell'anno per il quale è richiesto l'intervento finanziario del Comune.
- piano analitico dei costi;

- relazione, possibilmente documentata, su analoghe attività svolte in precedenza nello stesso settore;
- dichiarazione comprovante eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri Enti Pubblici, Istituti di Credito, fondazioni od imprese private.

L'Ente o l'Associazione richiedente deve, inoltre, far pervenire al Comune, non appena possibile, per ciascun anno in cui ha richiesto e ottenuto finanziamenti, il Bilancio di previsione ed il Conto Consuntivo.

A manifestazione avvenuta od a progetto realizzato, gli Enti e le Associazioni ammesse al finanziamento dovranno, inoltre, presentare al Comune:-

- relazione dettagliata sull'iniziativa nel suo complesso;
- rendiconto economico, debitamente documentato.

ART. 6 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

La Giunta Comunale, esaminate le richieste e avendole ritenute ammissibili, provvede ad approvare il piano degli interventi, secondo i criteri di ammissibilità di cui all' art. 4 del presente Regolamento e sulla base della effettiva disponibilità di Bilancio.

I contributi assegnati a ciascun Ente o Associazione saranno erogati, ad esecutività del provvedimento di approvazione del piano, per il 60% del loro importo.

Il restante 40% sarà erogato con deliberazione di G.C., a manifestazione avvenuta, dopo la presentazione al Comune della relazione illustrativa e del rendiconto economico, come previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

Resta, in ogni caso, salva l'applicazione del D.L. 65/89 convertito nella legge n. 155 del 26 aprile 1989.

Le modalità di erogazione dei contributi, di cui ai due comma precedenti, non sono applicabili per i contributi concessi a parziale copertura delle spese amministrative e gestionali ed a finanziamento delle attività istituzionali proprie dell'Ente o Associazione; in tali casi il contributo è erogato in unica soluzione.

Verranno altrettanto erogati per intero, subito dopo l'esecutività del provvedimento che li dispone, i sussidi, le agevolazioni e le esenzioni.

L'intervento finanziario del Comune non deve mai essere d'importo superiore alle spese effettivamente sostenute dall'Ente o Associazione per la realizzazione dell'iniziativa programmata.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale accogliere le eventuali domande di intervento finanziario presentate oltre i termini previsti dall'art. 5 - 1° comma del presente Regolamento ed erogare il contributo, extra piano generale d'intervento e con modalità diverse da quelle previste nel 2° e 3° Comma del presente articolo; ciò è previsto, in via del tutto eccezionale, nei casi giustificati dall'urgenza o dalla particolare natura ed importanza delle iniziative proposte.

ART. 7. PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DI RICORRENZE TRADIZIONALI O PARTICOLARI.

L'Amministrazione Comunale può avvalersi per il programma di manifestazioni in occasione di ricorrenze tradizionali o particolari, della collaborazione degli Enti ed Associazioni cittadine:

In tal caso possono essere inserite nel programma:-

a)- manifestazioni già programmate dall'Ente o Associazione e per il quale è stato già richiesto e ammesso l'intervento finanziario del Comune;

b)- altre manifestazioni, programmate per l'occasione;

Per le iniziative di cui al punto b) può essere riconosciuto all'Ente o Associazione un ulteriore finanziamento.

L'Amministrazione Comunale potrà integrare il programma, così definito, con altre iniziative, manifestazioni o spettacoli organizzate e gestite direttamente.

Le spese di pubblicità di tutte le manifestazioni in programma sono, in tal caso, a carico del Comune; è comunque ammesso che ciascun Ente o Associazione pubblicizzi in proprio l'iniziativa programmata, secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

ART. 8. PATROCINIO.

Le iniziative, manifestazioni o spettacoli, ammessi al finanziamento s'intendono a tutti gli effetti, patrocinati dal Comune.

ART. 9. MANIFESTAZIONI FINANZIATE DA ALTRI ENTI PUBBLICI, DA ISTITUTI DI CREDITO, FONDAZIONI, IMPRESE PRIVATE.

Per le iniziative, manifestazioni e spettacoli, ammessi al finanziamento comunale, che siano finanziate da altri Enti Pubblici (Regione, Provincia, ecc.) o da Istituti di Credito, Fondazioni, Imprese Private, è ammessa la citazione di detti Enti in tutte le forme pubblicitarie adottate.

ART. 10. PUBBLICITA' DELLE MANIFESTAZIONI AMMESSE ALL'INTERVENTO FINANZIARIO DEL COMUNE.

Tutta la pubblicità effettuata dagli Enti o Associazioni relative e iniziative, manifestazioni e spettacoli ammessi all'intervento finanziario del Comune, deve essere concordato preventivamente con l'Assessorato competente e le bozze visionate e vistate prima di autorizzarne la stampa e la diffusione.

ART. 11. L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA.

L'albo dei soggetti, comprende le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

Vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario precedente a quella in cui viene effettuata la pubblicazione.

L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:-

- a)- Settore culturale e turismo.
- b)- Settore sociale.
- c)- Settore sport.
- d)- Settore agricoltura.

Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:-

- a)- cognome e nome anno di nascita, indirizzo;
- b)- finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c)- importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d)- durata, in mesi, dell'intervento;
- e)- disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:-

- a)- denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b)- indirizzo;
- c)- finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
- d)- importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e)- disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

L'albo è pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 APRILE di ogni anno.

ART. 12. RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE EROGATE.

Qualora gli Uffici Comunali accertino, in qualsiasi momento, il venire meno delle condizioni per cui è stato erogato un contributo comunale, il beneficiario della predetta sovvenzione sarà tenuto a rifondere al Comune l'intera contribuzione indebitamente percepita.

ART. 13. RINVIO DISPOSIZIONI DI LEGGE.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso riferimento alla vigente normativa in materia di contabilità comunale e di ordinamento comunale.

INDICE

ART. 1	FINALITA'
ART. 2	CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 3	STRUMENTI
ART. 4	CRITERI DI AMMISSIBILITA' E SETTORI DI INTERVENTO
ART. 5	MODALITA' DI RICHIESTA DELL'INTERVENTO
ART. 6	MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
ART. 7	PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DI RICORRENZE TRADIZIONALI O PARTICOLARI
ART. 8	PATROCINIO
ART. 9	MANIFESTAZIONI FINANZIATE DA ALTRI ENTI PUBBLICI, DA ISTITUTI DI CREDITO, FONDAZIONI, IMPRESE PRIVATE
ART. 10	PUBBLICITA' DELLE MANIFESTAZIONI AMMESSE ALL'INTERVENTO FINANZIARIO DEL COMUNE
ART. 11	L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA
ART. 12	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE EROGATE
ART. 13	RINVIO DISPOSIZIONI DI LEGGE

